COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del 16/09/2021

FATTO

La ricorrente, premesso di essere titolare di due buoni fruttiferi postali, entrambi scaduti; rilevato che dai calcoli forniti dal portale dedicato della CDP, i titoli vengono liquidati dall'intermediario sulla base dei rendimenti della serie Q, lamenta che tali conteggi non tengono conto delle condizioni indicate a tergo dei titoli ossia: per i primi vent'anni di durata, le condizioni della serie P (modificate da un timbro apposto successivamente e di dubbia non completa leggibilità); per i bimestri successivi al 20° anno, l'importo unitario esplicitato in lire e mai modificato; non muove invece alcuna contestazione con riguardo alle ritenute fiscali. Presentato infruttuosamente reclamo, chiede, pertanto, che tutti i buoni vengano liquidati tenuto conto, per i primi vent'anni di durata, delle condizioni più favorevoli riportate nelle tabelle prestampate sul retro, stante la sovrapposizione con i timbri riportanti condizioni peggiorative; che, in ogni caso, per tutti i buoni si applichino le condizioni originarie riportate per i bimestri dal 21° al 30° anno fino a scadenza; il tutto per un controvalore pari a complessivi € 8.347,82.
L'intermediario, nelle controdeduzioni, in via preliminare rileva l'incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni emessi nel 1986 e quindi attiene a vizi genetici. Eccepisce, altresì, l'incompetenza per materia, evidenziando che i buoni fruttiferi postali, mezzi di raccolta del risparmio postale effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicano pertanto le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario. Quanto al merito, afferma quanto segue: la serie Q è stata istituita dal DM del 13/06/1986 che prevedeva l'utilizzo di moduli della precedente serie P purché modificati con l'apposizione di timbri con la dicitura sul fronte "serie Q/P" e sul retro i nuovi tassi della serie Q

(l'art. 5 del DM 1986); ai sensi dell'art. 4 del *D.M. 13.06.1986*, sono da applicare i saggi di tassi di interesse indicati nelle tabelle allegate al DM stesso; i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse rimane fisso (12%) e il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice (dal 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi e l'importo indicato in tabella Lire X è fisso per ogni anno successivo fino al 30°); l'assenza del riferimento agli "importi" nel timbro previsto dall'art. 5 del DM 1986 è ovvia in quanto mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando i quattro "tassi" del buono, mutavano conseguentemente le cifre, ciò inevitabilmente anche per l'ultimo decennio; ai sensi del DM citato sui BFP emessi su moduli della precedente serie P sono stati apposti, i timbri sul fronte della serie di appartenenza "Q/P" e sul retro quello relativo ai nuovi quattro tassi in sostituzione dei precedenti; alla scadenza è stato correttamente offerto al titolare quanto esattamente stabilito agli artt. 4 e 5 del DM 1986 ed indicato nelle tabelle allegate al DM stesso; la legittimità del proprio comportamento è stata riconosciuta in più occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze; parte ricorrente era senz'altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento; i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito pertanto agli stessi non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità come anche confermato dalla giurisprudenza di legittimità; in materia di risparmio postale è la legge a disciplinare le condizioni di emissione dei BFP il che preclude la libera negoziazione tra il sottoscrittore e il collocatore e comporta, semmai il prevalere delle disposizioni normative sulle eventuali diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni stessi, secondo un meccanismo di integrazione del contenuto dell'obbligazione secondo quanto stabilito dagli artt. 1339 e 1374 del c.c.; l'asserito affidamento incolpevole della parte istante è del tutto infondato in quanto conosceva tutti i tassi di rendimento di quanto sottoscritto e comunque usando la normale diligenza avrebbe potuto/dovuto conoscere tali tassi data la pubblicazione del DM 1986 in GU; qualora si volesse aderire, per mera ipotesi, alle richieste del cliente di applicazione dei saggi della serie P per il periodo compreso tra il 21° e 30° anno, la tesi risulterebbe altrettanto infondata per i contenuti dell'art. 6 del DM 1986. Alla luce di quanto sopra esposto, chiede, in via preliminare, che si dichiari l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale e per materia; nel merito, che venga rigettata la domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio è tenuto a pronunciarsi in via preliminare sulle eccezioni di rito sollevate dalla parte resistente. L'orientamento dei Collegi è quello di ritenere tali rilievi pregiudiziali infondati e, pertanto, da respingere. Quanto alla questione circa l'incompetenza temporale, se è vero che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «*non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009*», è altrettanto vero che il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico dei rapporti (sorti fra il 1986 e il 1990), ma su una questione che attiene agli effetti finali degli stessi (di certo posteriori al 1° gennaio 2009) ovvero al momento della liquidazione dei titoli (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 18961/2020 e n. 16744/2020; Collegio di Palermo, decisione n. 17193/2020). Relativamente alla seconda eccezione, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «*[l'intermediario] in relazione all'attività di bancoposta*» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB. Si deve rilevare, inoltre, che le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente previsto che «*[l'intermediario]. in relazione all'attività di bancoposta*» rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. Si segnala, altresì, che la «*raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da [l'intermediario] per conto della Cassa Depositi e Prestiti*» è espressamente qualificata come «*risparmio postale*» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta) e, secondo quanto

prevede l'art. 2, 1° comma, lett. b) del medesimo D.P.R., essa rientra nell'attività di bancoposta che è svolta da *[l'intermediario]* Italiane S.p.a. Dopo aver stabilito in termini generali che «*nell'ambito delle attività di cui al 1° comma, [l'intermediario] è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287*» (art. 2, 5° comma), il già menzionato D.P.R. n. 144 del 2001 ha chiarito che: «*il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili*» (art. 2, 6° comma). Da ciò "*consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da [l'intermediario] Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura*" (in tal senso, Collegio di Milano, decisione n. 206/2014; cfr., inoltre, Collegio di Milano, decisioni n. 18327/20, n. 1307/2013, n. 38/2012, n. 719/2011 e n. 315/2011; Collegio di Roma, decisioni n. 5113/2013, n. 1572/2013, n. 226/ 2013 e n. 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni n. 5989/2021, n. 52/2013, n. 1868/2012 e n. 2454/2012; nonché Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Nel merito, dalla documentazione in atti si evince che i due BFP (cointestati e muniti di clausola pfr), da lire 500.000 e 1.000.000, sono stati emessi il 14/10/1987, e, quindi, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986 (pubblicato sulla GU n. 148 del 28.06.1986), periodo di vigenza della serie Q (che andava dal 01/07/86 al 31/10/95), il cui art. 5 disponeva che: "*sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q» […] i buoni della precedente serie «P» (…). Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*". In particolare, si constata che i detti buoni riportano sul fronte la rettifica della serie P in Q/P e sul retro il timbro modificativo della serie in Q/P contenente i tassi sella serie Q per i primi venti anni (i timbri sono chiaramente leggibili, contrariamente a quanto afferma la ricorrente). Quanto all'ultimo decennio di rendimento, ovvero per il periodo dal 21° al 30° anno, si osserva che sul retro dei titoli non risultano modifiche rispetto alle originarie condizioni stampigliate sui buoni relative alla serie P ("*più lire XXX per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*"). Si rileva, inoltre, che i titoli oggetto di ricorso, già scaduti, non risultano incassati. In proposito si ricorda che secondo il condiviso orientamento dei Collegi: in presenza di un contrasto circa l'importo da liquidare il ricorso è ammissibile anche in assenza della preventiva liquidazione del buono, a condizione che si tratti di buoni scaduti e che il cliente abbia presentato il preventivo reclamo, poiché, da un lato, in tal caso sussiste l'interesse attuale del ricorrente ad una pronuncia di accertamento, ammessa dalle Disposizioni ABF; dall'altro, la scelta del cliente di non riscuotere la somma offerta dall'intermediario, in quanto ritenuta inferiore a quella ad esso spettante, risulta conforme alla previsione di cui all'art. 1181 c.c., che legittima il creditore a rifiutare l'adempimento parziale. Con riguardo all'apposizione di timbri modificativi sul retro dei buoni, si fa presente che, secondo l'orientamento condiviso tra i Collegi, nei casi - come nella fattispecie in esame - di buoni emessi dopo il D.M. 13 giugno 1986, istitutivo della serie Q, su modulistica della serie P con apposizione di timbri relativi ai nuovi rendimenti della serie Q, si applicano comunque le condizioni della serie Q, fatto salvo quanto previsto con riferimento all'ultimo decennio di rendimento dei buoni e sul regime fiscale (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 8013/2020). Relativamente al periodo che va dal 21° al 30° anno si ritiene, infatti, che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento dei clienti in ordine alla validità dei tassi come riportati sui titoli e non modificati dall'apposizione delle correzioni sugli originali, affidamento che merita di essere tutelato, in conformità all'orientamento dell'ABF, consolidatosi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013, la quale, condividendo e sviluppando, con ampia e articolata motivazione, i principi enunciati sul punto da Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979, ha riconosciuto che, "*con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello* jus variandi *dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il*

risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono". Tale orientamento non sembra sul punto essere stato mutato dalla decisione n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento, la quale, sottolineato che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, ha affermato che "*assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)*". Si ritiene, pertanto, che per il periodo dal 21° al 30° anno, in assenza di formale modifica dei titoli sul punto, la ricorrente abbia il diritto ad ottenere la liquidazione dei buoni sulla base delle condizioni stampigliate *ab origine* sugli stessi. Non può essere invece accolta la domanda con riguardo ai primi venti anni di rendimento dei titoli.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA